



VERIFICA: GIOVANNI ZANVETTOR

APPROVA: CARMINE CERRUTI

REV	NOTE DI MODIFICA	DATA
0	Prima emissione	09.04.2019
1	Revisione generale a seguito di Analisi documentale da parte di ACCREDIA e di decisioni organizzative della Direzione Generale Modificati i seguenti capitoli e paragrafi: Indice - Cap. 1 - Cap. 3 - Cap. 6 - Cap. 7 - Cap. 10 - Cap. 17 - Cap. 18 Par. 5.1 - Par. 5.2 - Par. 5.5.1 - Par. 5.5.5 - Par. 5.5.6 - Par. 5.5.7 - Par. 5.5.8 - Par. 5.5.11	20.04.2020
2	Eliminate le parti barrate della revisione 1 dei seguenti capitoli e paragrafi: Cap. 6 Par. 5.1 - Par. 5.5.3. - Par. 5.5.7. - Par. 5.5.8. - Modificato il par. 5.5.11	24.09.2020
3	Modificati i paragrafi: 5.5.4, 5.5.5, 5.5.7, 14	25.11.2020
4	Armonizzazione generale dei Regolamenti Certificazione per i diversi schemi	14.04.2022
5	Revisione generale in seguito Audit di ACCREDIA	18.10.2022
6	<u>Modificato paragrafo 6.9</u>	<u>11.03.2024</u>

QUESTO DOCUMENTO È DISTRIBUITO

COPIA CONTROLLATA

COPIA NON CONTROLLATA

**È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO
SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA DA SI CERT ITALY SRL**

INDICE

1. SCOPO E VALIDITÀ	3
2. DEFINIZIONI, ACRONIMI E SINONIMI	3
3. RIFERIMENTI.....	3
4. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
5. ITER DI ATTESTAZIONE	4
6. ATTIVITÀ DI AUDIT	4
6.1. AUDIT PRELIMINARE.....	6
6.2. AUDIT INIZIALE	6
6.2.1 AUDIT DI PRIMO STAGE (S1).....	6
6.2.2 AUDIT DI SECONDO STAGE (S2)	7
6.2.3 AUDIT DI CONVALIDA DI ORGANIZZAZIONE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE ISO 14001 ACCREDITATA.....	9
6.2.4 VERIFICA E CONVALIDA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PICCOLE DIMENSIONI	9
6.3. AUDIT DI SORVEGLIANZA	9
6.4. AUDIT DI RINNOVO	12
6.5. AUDIT PER ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ATTESTATO DI CONVALIDA.....	13
6.6. AUDIT SUPPLEMENTARI.....	13
6.7. AUDIT CON BREVE PREAVVISO	14
6.8. AUDIT DI MARKET SURVEILLANCE.....	14
6.9. AUDIT DA REMOTO	14
6.10. SUBENTRO AD ALTRO ENTE	15
7. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI.....	16
7.1. NON CONFORMITÀ MAGGIORI	16
7.2. NON CONFORMITÀ MINORI	17
7.3. RACCOMANDAZIONI.....	17
8. EMISSIONE E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO/ATTESTATO.....	17
9. EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI	18
9.1. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE IN FASE DI OFFERTA.....	19
9.2. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE.....	19
9.3. RESPONSABILITÀ DEL COMITATO ECOLABEL-ECOAUDIT.....	20
9.4. ULTERIORI IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE.....	20
9.5. USO DEL LOGO EMAS.....	21
10. NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO	21

1. SCOPO E VALIDITÀ

Scopo del presente documento è definire e stabilire i requisiti tecnici per l'iter e le regole per la gestione, il rilascio della certificazione/attestazione di convalida, la sorveglianza dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA - secondo il Regolamento EMAS); in dettaglio, definire e stabilire le attività espletate da SI CERT ITALY srl in qualità di Verificatore accreditato nell'ambito del processo di verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dal Regolamento CE 1221/09 ed s.m.i per la Registrazione EMAS e di convalida della Dichiarazione Ambientale elaborata ai sensi dell'Allegato IV al predetto Regolamento. **Per quanto non espressamente indicato nelle pagine seguenti, è necessario riferirsi al citato Regolamento CE 1221/09 e s.m.i. che costituisce parte integrante del presente documento.**

Il presente documento è da considerarsi supplementare a quanto definito nel "Regolamento Certificazione - Requisiti Generali".

Pertanto, ai fini della completa regolarizzazione del rapporto contrattuale, è richiesto all'Organizzazione richiedente i servizi di certificazione di procedere all'accettazione di entrambi i succitati Regolamenti secondo le modalità allo scopo stabilite nel "Regolamento Certificazione - Requisiti Generali".

(...)

2. DEFINIZIONI, ACRONIMI E SINONIMI

Le definizioni utilizzate dal presente documento sono quelle riportate nelle norme di riferimento.

In generale nel proseguo del presente documento saranno usati questi Acronimi e Sigle:

- SGA (EMS): acronimo di Sistema di Gestione Ambientale (Environmental Management System).
- SI Cert: sinonimo di SI CERT ITALY srl.
- OdA: acronimo di Organismi di Accreditamento o Organismo di Accreditamento.
- Sistema di Certificazione: sinonimo di certificazione del sistema di gestione, certificazione di prodotto/Servizio, certificazione di Processo
- EA: Acronimo di European co-operation for Accreditation, è un'associazione senza scopo di lucro, registrata nei Paesi Bassi. È formalmente nominato dalla Commissione europea nel Regolamento (CE) n. 765/2008 per sviluppare e mantenere un accordo multilaterale di riconoscimento reciproco, l'EA MLA, basato su un'infrastruttura di accreditamento armonizzata.
- IAF: acronimo di International Accreditation Forum è l'associazione mondiale che raggruppa gli organismi che svolgono l'accreditamento della valutazione di conformità ed altri organismi interessati alla valutazione di conformità per quanto riguarda sistemi di gestione, prodotti, servizi, risorse umane ed altri ambiti similari.

Laddove necessario, ai fini di una migliore comprensione del Regolamento Certificazione, talune definizioni o significati di alcuni termini e/o locuzione sono riportate contestualmente all'utilizzo del termine o della locuzione stessa.

3. RIFERIMENTI

I riferimenti normativi per la certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale ed i servizi ad essa collegati, sono di seguito riportati, anche se non a titolo esaustivo:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 "Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi che forniscono Audit e certificazione di sistemi di gestione – Parte 1: Requisiti"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione delle conformità – vocabolario e principi generali"
- Regolamenti e prescrizioni degli Organismi di Accreditamento
- Linee Guide IAF, EA o Regolamenti ISO per gli organismi di certificazione (ad esempio IAF MD1, IAF MD2, IAF MD4, IAF MD5, IAF MD11, IAF MD13, IAF MD15, IAF MD23, IAF ID3, IAF ID4, IAF ID12).
- ISO Guide 73, Risk management - Vocabulary
- Regolamento EMAS (CE n. 1221/2009; UE n. 1505/2017; UE n. 2026/2018)
- Procedure del Comitato Ecolabel EcoAudit – Sezione EMAS Italia
- Decisione della Commissione Europea n. 2017/2285
- Decisioni della Commissione Europea sui documenti di riferimento settoriali
- UNI EN ISO 14001, Sistemi di Gestione Ambientale – Requisiti e Guida per l'uso

- UNI EN ISO 14050, Gestione Ambientale – Vocabolario
- UNI ISO 14004, Sistemi di Gestione Ambientale – Linee Guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto
- Circolari Tecniche di ACCREDIA specifiche per lo schema di certificazione

I riferimenti sopra riportati sono quelli aggiornati ed in ultima edizione al momento del loro utilizzo.

Altri riferimenti sono presi in considerazione da parte di SI CERT ITALY srl e sono esplicitati all'interno delle pertinenti Procedure Operative interne, che all'occorrenza sono rese disponibili a chi ne facesse esplicita richiesta.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del Regolamento Certificazione si riferisce al servizio di convalida della dichiarazione ambientale per la registrazione EMAS dei Sistemi di Gestione Ambientale e descrive le modalità operative applicate da parte di SI CERT ITALY srl.

5. ITER DI ATTESTAZIONE

L'Organizzazione richiedente l'Attestazione deve:

- a) avere un Sistema di Gestione Ambientale attivo da almeno tre mesi che rispetti i requisiti della normativa di riferimento e delle eventuali prescrizioni particolari stabilite di legge per tipologia di prodotto/processo/servizio incluso nel campo di applicazione;
- b) avere effettuato un ciclo completo di Audit interni ed un Riesame di Direzione;
- c) Aver predisposto bozza della Dichiarazione Ambientale, secondo i contenuti dell'Allegato IV del Regolamento CE n. 1221/2009 ovvero del Regolamento UE n. 1505/2017 e del Regolamento UE n. 2026/2018;
- d) mantenere a disposizione di SI CERT ITALY srl le registrazioni di tutti i reclami ricevuti e delle relative azioni conseguenti;
- e) mantenere aggiornata la raccolta delle norme, leggi e regolamenti cogenti applicabili all'attività, processo, servizio, prodotto incluso nel campo di applicazione del SGA.

6. ATTIVITÀ DI AUDIT

Gli Audit preferibilmente debbono essere condotti "in campo" (ossia presso la sede dell'Organizzazione) ma, se la situazione lo richiede, possono essere eseguiti in toto o in parte da remoto (vedi paragrafo 6.9 "Audit da remoto").

Nel caso di Organizzazioni multi-sito, le attività di Audit, siano queste di certificazione, di sorveglianza e/o rinnovo sono pianificate in modo da rispettare le guide applicative della norma ISO/IEC 17021-1 (a titolo di esempio: IAF MD1, IAF MD2, IAF MD4, IAF MD5, IAF MD11, IAF MD13, IAF MD15, IAF MD21, IAF MD22, IAF MD23. IAF ID1, IAF ID3, IAF ID12) ed altri documenti allo scopo applicabili emessi da ACCREDIA e/o altre entità aventi competenza nell'ambito definito (ad esempio: ISPRA).

Prima dell'esecuzione di ogni Audit, SI Cert comunica all'Organizzazione i nominativi del Gruppo di Audit che condurrà la valutazione e nello stesso momento indica l'eventuale documentazione che dovrà essere resa disponibile al Gruppo.

L'Organizzazione per la corretta esecuzione dell'Audit deve assicurare la presenza del Personale avente responsabilità per le Aree/Funzioni oggetto di Audit che hanno rilevanza nell'efficace funzionamento dei processi e delle attività rilevanti del Sistema stesso.

Data la corrispondenza tra il Sistema di Gestione Ambientale richiesto per EMAS ed il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001, l'iter per la convalida EMAS può svolgersi in modo congiunto nel caso in cui l'Organizzazione richieda anche la certificazione ISO 14001 e vi sia coincidenza del campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale, aggiungendo le attività previste per EMAS; oppure, nel caso in cui l'Organizzazione sia già certificata ISO 14001, sempre in presenza dello stesso campo di applicazione, considerando le sole attività aggiuntive.

Per essere sottoposta a verifica EMAS, l'Organizzazione richiedente:

- deve avere svolto un'analisi ambientale iniziale in linea con quanto riportato nell'Al. I del Regolamento EMAS;
- deve avere predisposto una Dichiarazione Ambientale;
- deve avere un Sistema di Gestione Ambientale già operativo;
- deve far sì che il processo di Audit Interni sia pienamente operativo ed efficace;

- deve aver svolto un ciclo di Audit Interni ed un Riesame da parte della Direzione;
- deve avere applicato il principio del "miglioramento continuo" alle prestazioni ambientali, concretizzato in un programma ambientale;
- essere conforme alle leggi in vigore.

Le attività di attestazione/certificazione possono essere eseguite solo su Sistemi di Gestione completamente implementati ed attuati da almeno 3 mesi.

Qualora l'Organizzazione operi su più siti permanenti (multi-sito) e sia richiesta un'unica attestazione, si applicano i requisiti della Decisione della Commissione Europea n. 2017/2285: è quindi previsto che per la prima attestazione il programma di Audit comprenda la verifica di tutti i siti dell'Organizzazione. Le attività di Audit allo scopo effettuate da SI CERT ITALY srl, siano queste di Prima Attestazione, di Sorveglianza e/o Rinnovo, sono pianificate ed effettuate in modo da rispettare quanto di seguito riportato. Al riguardo, gli Audit allo scopo effettuati da SI CERT ITALY srl sono quelli di seguito riportati.

Per ogni Audit sono previste:

- una riunione iniziale tra il Gruppo di Audit e l'Organizzazione finalizzata alla presentazione delle parti e all'illustrazione delle procedure di Audit;
- l'Audit in campo ed a campione della conformità del Sistema di Gestione dell'Organizzazione ai requisiti della norma di riferimento e della presa in carico delle prescrizioni legali riferibili al campo di applicazione;
- la redazione del rapporto finale (Audit Report) con i risultati e le conclusioni della verifica, anche in riferimento alla Dichiarazione Ambientale e l'eventuale pianificazione delle attività successive; commenti di dettaglio e correzioni minori della Dichiarazione Ambientale possono essere direttamente riportate sulla revisione in vigore al momento dell'Audit ed allegarla al Rapporto di Audit.
- una riunione di chiusura tra il Gruppo di Audit e l'Organizzazione per illustrare l'esito della verifica e consegnare l'Audit Report.

Durante la riunione di chiusura, ove lo ritenesse necessario, l'Organizzazione può confrontarsi con il GA sui contenuti del documento, sul prosieguo delle attività e sulle azioni da intraprendere. Alla riunione di chiusura per conto dell'Organizzazione deve essere sempre presente la Direzione e tutti i Responsabili di Area/Funzione/Processo che hanno rilevanza nell'efficace funzionamento dei processi e delle attività rilevanti del Sistema stesso.

Il contenuto della registrazione dell'Audit lasciata dal GA è da considerarsi come comunicazione ufficiale dei risultati dell'Audit da parte della Direzione di SI Cert (a meno che la stessa non faccia pervenire comunicazioni contrarie entro il termine di 5 giorni, come indicato sul documento stesso).

L'Organizzazione, entro il giorno successivo al termine delle attività di Audit, deve inoltrare via fax o e-mail a SI Cert, la registrazione dell'Audit lasciata dal GA al termine della riunione di chiusura dell'Audit, allegando, qualora previsto, la documentazione indicata sul frontespizio della stessa.

Eventuali rilievi che dovessero emergere al termine dell'Audit devono essere presi in carico dall'Organizzazione e la loro gestione comunicata a SI CERT ITALY srl (tramite le modalità indicate nell'Audit Report in funzione della tipologia del rilievo).

Quest'ultimo deve essere approvato dal Responsabile del Gruppo di Audit prima di proseguire con le successive fasi del processo di Attestazione.

Nell'eventualità l'Organizzazione intenda avvalersi della possibilità di formulare proprie riserve, l'iter di attestazione si sospende fino alla ricezione delle riserve ed alla risoluzione positiva o negativa delle stesse.

L'intenzione di formulare riserve sull'operato del GA o sui contenuti dei documenti dallo stesso redatti e letti all'Organizzazione (Rapporto di Audit), deve essere comunicata al RGA al termine della lettura del documento. L'Organizzazione può formulare le proprie riserve entro 15 giorni dalla fine delle attività di Audit o dalla ricezione di eventuali comunicazioni da parte di SI CERT ITALY srl.

L'iter di attestazione si chiude negativamente nel caso l'esito delle attività di Audit sia negativo, o nel caso di "risoluzione negativa" delle riserve esposte dall'Organizzazione.

Nel corso dell'Audit sono anche verificati l'uso del Marchio di SI CERT ITALY srl, del logo EMAS e degli OdA qualora fossero già nelle disponibilità dell'Organizzazione, in accordo a quanto previsto nel Regolamento dell'Uso del Marchio.

Oltre ai criteri generali di conduzione degli audit, la valutazione in campo è condotta con il supporto del modulo “Diario di Verifica” e dei documenti specifici previsti per lo schema in oggetto, relativi alla verifica della conformità legislativa ed alla verifica dei contenuti della Dichiarazione Ambientale predisposta dall’organizzazione; in occasione di ogni audit (iniziale, sorveglianza e rinnovo) dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

- la completezza e correttezza dei dati forniti dall’Organizzazione, del campo di applicazione e dei processi o delle sedi/siti che l’Organizzazione ritiene di non includere nel campo di applicazione del SGA con la relativa motivazione addotta;
- siano stati presi in carico e risolti i Rilievi emersi durante l’Audit precedente;
- la Dichiarazione Ambientale, in ultima revisione, risulti aggiornata su dati ed informazioni non più vecchi di 4 mesi alla data stessa dell’Audit, così da poter garantire il rispetto di quanto previsto dalla procedura di registrazione che richiede, comunque, dati non antecedenti ai 6 mesi all’atto del rilascio della Registrazione;
- l’individuazione ed eventuale aggiornamento del contesto operativo, dei fattori interni ed esterni, delle Parti Interessate e relative aspettative,
- l’aggiornamento dell’analisi dei rischi e delle opportunità con le azioni a seguire decise/predisposte e che le misure predisposte dall’organizzazione siano coerenti con l’analisi eseguita;
- l’adeguatezza delle risorse e l’addestramento delle risorse umane;
- la gestione dei documenti di origine esterna ed il rispetto delle pertinenti disposizioni di legge.

Ogni revisione della Dichiarazione Ambientale, che recepisce i possibili aggiornamenti, e ogni revisione della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale, sono oggetto di verifica ed approfondimento da parte del RGA durante l’Audit successivo alla convalida iniziale.

6.1. AUDIT PRELIMINARE

Prima dell’Audit Iniziale è possibile effettuare un Audit preliminare (Pre-Audit), indipendente dall’iter per il rilascio dell’attestato di convalida.

Questo tipo di Audit è facoltativo e mira a verificare il grado di implementazione del Sistema di Gestione dell’Organizzazione prima dell’Audit per il rilascio dell’attestato di convalida, in relazione ai requisiti del Regolamento EMAS e di identificare quelle situazioni che potrebbero compromettere il buon esito dell’Audit Iniziale. È effettuato soltanto dopo espressa richiesta dell’Organizzazione alle condizioni riportate in un’offerta appositamente emessa, ed è sempre erogato/eseguito a titolo oneroso.

Può essere condotto un solo Pre-Audit per ogni Richiesta di Attestazione avente una durata proporzionale alle dimensioni dell’Organizzazione.

L’AUDIT PRELIMINARE NON FA PARTE DELL’ITER DI ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE ED I RISULTATI DELLO STESSO NON SONO UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ SUCCESSIVE.

Il processo relativo a questo tipo di Audit si conclude con la consegna del Rapporto di Audit all’Organizzazione da parte del Gruppo di Audit.

6.2. AUDIT INIZIALE

L’audit Iniziale è suddiviso in due momenti di valutazione la cui durata ed estensione dipendono dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell’Organizzazione nonché dalla presenza di eventuali sedi secondarie o cantieri (così come previsto dai requisiti degli OdA):

- Stage 1 Audit - finalizzato alla verifica della documentazione e della pianificazione del Sistema di Gestione, nonché alla pianificazione dello Stage 2;
- Stage 2 Audit - avente come scopo la valutazione dell’adeguatezza e conformità del Sistema di Gestione.

Lo Stage 2 può essere effettuato solo dopo il completamento dello Stage 1 e deve aver luogo entro e non oltre 6 mesi dalla prima verifica altrimenti questa deve essere ripetuta.

6.2.1. Audit di Primo Stage (S1)

Questo Audit è effettuato, generalmente presso la sede dell’Organizzazione, secondo la comunicazione inviata da SI Cert e ha lo

scopo di verificare la correttezza dei dati forniti dall'Organizzazione, predisporre in sintonia con l'Organizzazione il successivo Audit di Attestazione (Audit di Secondo Stage - S2) e fornire al Gruppo di Audit l'esatta situazione delle attività e dei siti da sottoporre ad attestazione/certificazione con particolare attenzione a verificare che:

- la Politica e gli Obiettivi definiti siano appropriati all'organizzazione ed ai suoi traguardi di business, sia legali sia contrattuali; Politica ed Obiettivi siano approvati dalla Direzione ed inoltre siano attuati opportuni meccanismi per il loro riesame ed aggiornamento;
- siano elencate e prese in carico dall'organizzazione le norme, e leggi ed i regolamenti applicabili (comprese autorizzazioni, implicazioni normative o regolamenti aggiuntivi/inusuali per il settore, siano essi volontari ovvero imposti dai propri clienti);
- la Dichiarazione relativa al "Campo di Applicazione" definisca in modo chiaro, completo e circoscritto i prodotti e servizi (e tutte le attività correlate), la struttura organizzativa (processi/attività interne e/o svolte dai fornitori) per la quale si richieda l'attestazione;
- **la PIENA CONFORMITÀ** alla legislazione ed ai regolamenti applicabili;
- sia mantenuta la conformità ai requisiti di legge, regolamentati, normativi e cogenti applicabili;
- le eventuali esclusioni siano documentate e giustificate e non influenzino la capacità di provvedere alla continuità del business e delle attività operative;
- individuare eventuali processi od aree che necessitano di particolari attenzioni;
- sia predisposto il Sistema di Gestione Ambientale; in particolare, individuato il contesto operativo, i fattori interni ed esterni, le Parti Interessate, l'analisi dei rischi e delle opportunità e siano eseguite o siano pianificate le attività di Audit interno e quelle di Riesame di direzione;
- sia stata predisposta la bozza della Dichiarazione Ambientale, secondo i contenuti dell'Allegato IV del Regolamento CE n. 1221/2009 ovvero del Regolamento UE n. 1505/2017 e del Regolamento UE n. 2026/2018;
- ci sia consapevolezza dell'Organizzazione concernente i requisiti della norma (identificazione delle performance chiave o aspetti/impatti ambientali, processi, politica aziendale, obiettivi ed operazioni del Sistema di Gestione);
- sia predisposta l'Analisi Ambientale conformemente all'All. I del Regolamento EMAS, comprendente la corretta individuazione degli aspetti/impatti ambientali dell'Organizzazione con la determinazione di quelli significativi, in riferimento alla definizione del contesto organizzativo ed ai requisiti relativi alle Parti Interessate;
- l'Organizzazione dimostri di tenere sotto controllo anche gli aspetti/impatti ambientali connessi ad attività/processi/sedi non rientranti nello scopo di certificazione/attestazione, ma comunque sotto la propria responsabilità ed influenza;
- siano adeguate le risorse e gli aspetti tecnici e gestionali dell'Organizzazione;
- siano esatti i dati forniti dall'Organizzazione in fase di richiesta di offerta economica, al fine di pianificare correttamente le successive attività di Secondo Stage (ad esempio: sedi dichiarate, dimensioni in termini di forza lavoro che ha incidenza sul Sistema o sul prodotto/servizio realizzato, incluse eventuali attività di outsourcing, numero siti produttivi e/o unità produttive o operative, e/o cantieri, orari e/o turni di lavoro);
- sia stata definita una Procedura per l'analisi delle Non Conformità, degli eventi e delle azioni che potrebbero avere un impatto sull'efficacia e/o sulle prestazioni del sistema di gestione e che tale procedura sia idonea a determinare le cause degli stessi eventi, al fine di predisporre, ove necessario, le opportune Azioni Correttive.

Le risultanze dello Stage 1 Audit saranno documentate nell'Audit Report e comunicate all'Organizzazione dal Gruppo di Audit, compresa l'identificazione di ogni rilievo che nello Stage 2 Audit potrebbe essere classificato come Non Conformità, e quindi, concordare/pianificare con l'Organizzazione il prosieguo delle attività, definendo in particolare la data per l'esecuzione dell'Audit S2 ed individuando i turni di lavoro, le eventuali sedi e gli eventuali siti operativi esterni (ad esempio: cantieri per settore IAF 28, centri di cottura o somministrazione pasti per settore IAF 30 o siti dove sono eseguite attività di pulizia per il settore IAF 35, ecc.) coinvolti dall'Audit S2, scelti tra quelli comunicati dall'Organizzazione in fase di richiesta/accettazione offerta economica.

La validità dei contenuti dell'Audit di S1 è pari a 6 mesi a partire dalla data di chiusura dello stesso. Nel caso in cui non sia possibile eseguire l'Audit S2 entro i 6 mesi, si deve ricominciare l'iter, ripartendo dall'Audit S1.

6.2.2. Audit di Secondo Stage (S2)

L'Audit di Secondo Stage (S2) è eseguito soltanto in caso di esito positivo dell'Audit S1 ed è effettuato secondo la pianificazione concordata con l'Organizzazione alla fine dell'Audit S1 ed ha lo scopo di verificare che il Sistema di Gestione Ambientale sia conforme ai requisiti normativi e che i dati e gli impegni assunti nella Dichiarazione Ambientale siano attendibili ed allineati a quanto previsto dal Regolamento EMAS.

Oltre quanto già riportato al paragrafo 6. Attività di Audit, durante lo Stage 2 Audit è prevista la valutazione che:

- siano stati presi in carico e risolti i Rilievi emersi durante lo Stage 1 Audit;
- l'Organizzazione attui le proprie politiche, obiettivi e procedure;
- il Sistema di Gestione sia conforme a tutti i requisiti dello standard di riferimento, agisca nel rispetto delle prescrizioni legali applicabili e stia raggiungendo gli obiettivi di politica dell'Organizzazione;
- siano disponibili e sufficienti le informazioni che consentano di confermare il campo di applicazione;
- l'Organizzazione tenga sotto controllo i processi compresi nel campo di applicazione;
- gli Audit interni ed il Riesame di Direzione siano stati effettuati.

A conclusione dell'Audit, il GA predispose il Rapporto di Audit che consegna al Rappresentante dell'Organizzazione/Istituto con indicazioni delle risultanze e delle eventuali azioni da attuare per il prosieguo dell'iter di certificazione/attestazione.

Chiusa la documentazione di audit da parte del GA, la pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante che, sotto l'esclusiva responsabilità di SI CERT ITALY srl, decide sulla possibilità di rilasciare o meno il certificato/attestato di convalida per il Sistema di Gestione dell'Organizzazione in accordo con quanto previsto nel "Regolamento Certificazione – Requisiti Generali", soltanto dopo che eventuali NC (maggiori o minori) rilevate, siano gestite correttamente (vedi § 7 "Classificazione e gestione dei rilievi") ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato.

Nel caso in cui non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale NC maggiore, entro 6 mesi dopo l'ultimo giorno della Audit S2, esso deve essere ripetuto.

La verifica tecnico-operativa delle attività di certificazione/attestazione avviene mediante procedura informatica (tramite e-mail) con Personale che non abbia partecipato alle precedenti attività di Audit e con le stesse competenze del GA che ha eseguito l'Audit. Questa attività è eseguita entro una settimana dalla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato, salvo la richiesta di approfondimento che dovessero emergere per alcune di esse. Ad esito positivo della fase di riesame della documentazione di Audit e di decisione per la certificazione/attestazione di convalida, è emesso il certificato/attestato di convalida con i codici NACE pertinenti al campo di applicazione del SGA aziendale. La delibera finale permette a SI CERT ITALY srl di emettere attestato/convalida della Dichiarazione Ambientale che, timbrata e firmata su tutte le pagine, è inviata all'Organizzazione richiedente.

Ultimato in questo modo l'iter, l'Organizzazione è quindi in grado di richiedere la registrazione EMAS all'Organismo Nazionale Competente (Comitato Ecolabel-EcoAudit - Sezione Emas Italia), con la prassi prevista dal Regolamento EMAS e con le informazioni richieste dalla "Procedura per la Registrazione delle Organizzazioni ai sensi del Regolamento EMAS" emessa dal Comitato Ecolabel-EcoAudit - Sezione Emas Italia.

Conformemente a quanto riportato nel Regolamento CE n. 1221/2009 e s.m.i., definite nel Regolamento UE n. 1505/2017 e nel Regolamento UE n. 2026/2018, il SGA dell'organizzazione è sottoposto, secondo le modalità di seguito riportate, a verifiche denominate Audit di Sorveglianza, sulle condizioni di mantenimento della relativa validità, a partire dalla data della decisione per la certificazione/attestazione e durante il periodo di validità del contratto (tipicamente un triennio) con l'organizzazione che ha richiesto la certificazione/attestazione di convalida; l'esecuzione degli audit periodici di sorveglianza, permettono il rilascio del nuovo certificato/attestato di convalida che l'organizzazione dovrà inviare all'Organismo Nazionale Competente (Comitato Ecolabel-EcoAudit - Sezione Emas Italia) per il mantenimento della registrazione EMAS.

Apposito Programma delle Sorveglianze è riportato all'interno del Rapporto di Audit ed è tenuto aggiornato ad ogni Audit effettuato nel periodo di validità del contratto.

Alla scadenza del contratto è eseguito uno specifico Audit (audit di rinnovo). Tale Audit di Rinnovo è effettuato se l'Organizzazione intende rinnovare con SI CERT ITALY srl la propria certificazione/attestazione per un ulteriore periodo (tipicamente un triennio), fatto

salvo quanto previsto dal Regolamento Certificazione in materia di recesso contrattuale.

6.2.3. Audit di convalida di organizzazione in possesso di certificazione ISO 14001 accreditata

Nel caso in cui l'Organizzazione possieda già una certificazione ISO 14001 accreditata, SI CERT ITALY srl procede all'Audit di convalida della Dichiarazione Ambientale, allo scopo di validare le informazioni e i dati della Dichiarazione stessa; in tale audit, tuttavia, si procederà a verificare tutti i requisiti specifici del Regolamento EMAS ed esaminare i rilievi e la loro gestione per il SGA relativa alla ISO 14001 già certificata. Gli eventuali errori, inesattezze e non conformità relative alla Dichiarazione e le eventuali non conformità che dovessero emergere dall'analisi del SGA, sono riportate nel Rapporto di Audit a cura del RGA e dal GA. Nel dettaglio, la verifica della Dichiarazione Ambientale prevede il controllo del suo aggiornamento, che deve basarsi su dati ed informazioni non più vecchi di 4 mesi alla data stessa dell'Audit, così da poter garantire il rispetto di quanto previsto dalla procedura di registrazione che richiede, comunque, dati non antecedenti ai 6 mesi all'atto del rilascio della Registrazione.

L'Organizzazione richiedente è tenuta a prendere in considerazione le eventuali richieste contenute nel Rapporto dell'Audit, impegnandosi ad elaborare e realizzare le azioni correttive richieste e le eventuali modifiche relative alla Dichiarazione Ambientale. Solo quando tali azioni sono attuate e sono ritenute accettabili dal RGA, questi trasmette alla Funzione Deliberante di SI CERT ITALY srl la pratica per il successivo riesame, con le opportune raccomandazioni.

La Funzione Deliberante riesamina l'intera pratica alla luce dei requisiti normativi e di quelli di SI CERT ITALY srl e, se soddisfatti, delibera il rilascio del certificato/attestato di convalida della Dichiarazione ambientale EMAS con i codici NACE pertinenti al campo di applicazione del SGA aziendale. Laddove occorrono ulteriori chiarimenti o richieste, esse sono fatte pervenire all'Organizzazione attraverso il RGA. La delibera finale permette a SI CERT ITALY srl di emettere attestato/convalida della Dichiarazione Ambientale che, timbrata e firmata su tutte le pagine, è inviata all'Organizzazione richiedente.

Ultimato in questo modo l'iter, l'Organizzazione è quindi in grado di richiedere la registrazione EMAS all'Organismo Nazionale Competente (Comitato Ecolabel-EcoAudit - Sezione Emas Italia), con la prassi prevista dal Regolamento EMAS e con le informazioni richieste dalla "Procedura per la Registrazione delle Organizzazioni ai sensi del Regolamento EMAS" emessa dal Comitato Ecolabel-EcoAudit - Sezione Emas Italia.

6.2.4. Verifica e Convalida delle Organizzazioni di Piccole Dimensioni

Nello svolgimento delle attività di verifica e di convalida, SI CERT ITALY srl tiene conto delle caratteristiche specifiche delle Organizzazioni di piccole dimensioni, tra cui:

- a) canali di comunicazioni immediati;
- b) personale polivalente;
- c) formazione sul posto di lavoro;
- d) capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti; e
- e) documentazione limitata delle procedure.

SI CERT ITALY srl effettua la verifica e/o la convalida in modo tale da non imporre oneri superflui alle Organizzazioni di piccole dimensioni e tiene conto degli elementi oggettivi che dimostrano l'efficacia del Sistema, compresa l'esistenza di procedure interne all'Organizzazione che siano proporzionate all'entità ed alla complessità delle attività, la natura degli impatti ambientali associati e la competenza degli Operatori.

6.3. AUDIT DI SORVEGLIANZA

Lo schema di attestazione/certificazione prevede che siano effettuati Audit di Sorveglianza.

Ciò premesso, dopo la prima convalida/verifica, SI CERT ITALY srl attua un programma di sorveglianza, svolto attraverso Audit presso le Organizzazioni, secondo questi criteri:

- nel caso di Organizzazioni con un unico sito, con un Audit di Sorveglianza in sito ogni anno;
- nel caso di Organizzazioni di piccole dimensioni con un unico sito e qualora si possano applicare le deroghe previste dall'articolo 7 del Regolamento EMAS, gli Audit di Sorveglianza si svolgono dopo due e quattro anni dalla verifica/convalida iniziale (non ap-

- plicabile durante gli aggiornamenti/sorveglianze);
- nel caso di Organizzazione multi sito, applicando un programma di Audit di Sorveglianza che preveda di verificare ogni anno un campione significativo dei siti dell'Organizzazione e comunque tale che in 36 mesi dalla data della convalida/verifica iniziale tutti i siti dell'Organizzazione siano verificati almeno una volta, purché i processi svolti presso tutti i siti siano sostanzialmente dello stesso tipo e siano condotti secondo le stesse procedure e purché il Sistema di Gestione Ambientale sia gestito centralmente ed almeno i seguenti processi siano concentrati presso la sede centrale dell'Organizzazione:
 - revisione del contratto;
 - qualificazione dei Fornitori;
 - valutazione delle necessità di addestramento;
 - controllo della documentazione e delle sue modifiche;
 - pianificazione/esecuzione degli Audit interni e valutazione dei loro risultati, con particolare attenzione alla completezza di tali Audit interni che devono includere tutti i siti inclusi nel perimetro di attestazione/certificazione, dando evidenza della conforme applicazione del Sistema di Gestione Ambientale alla norma di riferimento;
 - valutazione dell'efficacia delle azioni correttive;
 - riesame del Sistema di Gestione Ambientale da parte della Direzione.

La modifica delle frequenze, della numerosità e dell'estensione degli Audit di Sorveglianza può derivare da richieste (...) da parte dell'Organizzazione (...) oppure richieste da SI Cert.

In casi particolari, quali ad esempio fermo delle attività produttive, le frequenze in precedenza indicate possono essere modificate, se l'Organizzazione ne fa richiesta con giustificate valide motivazioni di volta in volta valutate. In tali casi si procede comunque all'esecuzione dell'Audit sui punti previsti nel programma riportato nella registrazione delle precedenti attività di Audit, eseguendo l'Audit su base documentale per le sole attività produttive, prevedendo l'esecuzione di un Audit disgiunto, possibilmente a breve termine, al fine di verificare le attività produttive durante la loro effettuazione. I costi aggiuntivi sostenuti per le attività di Audit eseguite in modo disgiunto sono addebitati all'Organizzazione. In ogni caso, qualsiasi richiesta di variazione delle date previste per l'effettuazione degli Audit di Sorveglianza è esaminata da SI CERT ITALY e le decisioni in merito tempestivamente comunicate all'Organizzazione per le azioni del caso nel rispetto del presente Regolamento e delle prescrizioni di ACCREDIA.

Analogamente SI CERT ITALY srl si riserva la possibilità, dandone formale comunicazione all'Organizzazione, di modificare le frequenze e l'estensione degli Audit di Sorveglianza in base ai rilievi emersi dalle precedenti attività di Audit.

In particolari circostanze, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, SI CERT ITALY srl si riserva il diritto di effettuare Audit Straordinari in aggiunta a quelli programmati, ad esempio a seguito di una significativa modifica apportata al Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione, o a un reclamo, o a un incidente ambientale rilevante o qualora l'Organizzazione abbia procedimenti legali in corso.

Nel caso l'Organizzazione non sia concorde con la decisione presa e comunicata da parte di SI CERT ITALY srl, può fare ricorso, rinunciare alla certificazione/attestazione o vedersi il certificato/attestato sospeso/revocato d'ufficio (si vedano paragrafi specifici nel "Regolamento Certificazione - Requisiti Generali").

Ciascun Audit di Sorveglianza riguarda una parte del Sistema di Gestione Ambientale, assicurando nel loro insieme il riesame completo del Sistema di Gestione nel periodo di vigenza del contratto.

Almeno 40 giorni prima dell'esecuzione dell'Audit di Sorveglianza, SI CERT ITALY srl invia all'Organizzazione specifica comunicazione in modo da indicare il GA incaricato e poter concordare la data precisa di esecuzione dell'audit, oltre a richiedere conferma o aggiornamento dati tramite la richiesta di compilazione del modulo di aggiornamento dati. Tra i dati richiesti vi sono almeno i seguenti:

- ☐ modifiche sostanziali al Sistema di Gestione aziendale e/o allo scopo di certificazione/attestazione e/o all'organizzazione e/o sedi/siti;
- ☐ dimensioni in forza lavoro, turni di lavoro, fatturato;
- ☐ eventuale elenco siti operativi esterni ove l'Organizzazione eroga il proprio servizio (ad esempio: cantieri per settore IAF 28, centri di cottura o somministrazione pasti per settore IAF 30 o siti dove sono eseguite attività di pulizia per il settore IAF 35);

☐ eventuale elenco delle commesse eseguite (sia chiuse, sia in corso) nell'ultimo triennio ricadenti nel campo di applicazione dell'attestazione per poter pianificare le attività dell'Audit di Sorveglianza.

Nel caso non si dovessero riscontrare variazioni rispetto ai dati forniti dall'Organizzazione per poter definire le attività dell'Audit Iniziale, restano valide le condizioni economiche dell'offerta originaria.

Caso contrario, SI CERT ITALY srl emette nuova offerta economica (per i dettagli vedi "Regolamento Certificazione - Requisiti Generali").

L'Audit di Sorveglianza è eseguito secondo la pianificazione in precedenza comunicata all'Organizzazione, che tiene conto della necessità di verificare la risoluzione delle NC minori rilevate durante l'Audit precedente e l'efficacia delle relative azioni correttive, a cui si aggiunge la verifica degli elementi necessari per il mantenimento dell'attestazione secondo il piano già in possesso dell'Organizzazione.

Oltre quanto già riportato al paragrafo 6. Attività di Audit, gli Audit di Sorveglianza hanno lo scopo di verificare che il Sistema di Gestione rimanga efficacemente implementato, gli impatti sul Sistema degli eventuali cambiamenti intervenuti. A questo fine si prendono in esame:

- le modifiche alla documentazione rappresentativa del Sistema;
- le aree dove sono avvenuti dei cambiamenti;
- le specifiche aree e i processi individuati nell'Audit precedente;
- la gestione dei reclami;
- l'efficacia del Sistema e la capacità di conseguire gli obiettivi, anche in presenza di modifiche organizzative;
- l'avanzamento delle attività programmate per migliorare le prestazioni ambientali dei processi, come previsto dalla Politica per l'ambiente;
- la gestione dei rilievi scaturiti dalle attività di Auditing interno;
- il recepimento da parte dell'Organizzazione di eventuali richieste pervenute dal Comitato Ecolabel- EcoAudit - Sezione Emas Italia a seguito dell'analisi svolta sulle precedenti Dichiarazioni Ambientali trasmesse.

Nell'eventualità lo ritenga necessario, il GA durante lo svolgimento della Audit di Sorveglianza può andare a verificare anche requisiti e/o aspetti non previsti nel programma iniziale o nella pianificazione comunicata all'Organizzazione.

A conclusione dell'Audit, il GA predispone il Rapporto di Audit che consegna al Rappresentante dell'Organizzazione con indicazioni delle risultanze e delle eventuali azioni da attuare per il prosieguo dell'iter di certificazione/attestazione.

Chiusa la documentazione di audit da parte del GA, e soltanto dopo che eventuali NC (maggiori o minori) siano gestite correttamente (vedi § 7 "Classificazione e gestione dei rilievi") ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato, la pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante che, sotto l'esclusiva responsabilità di SI CERT ITALY srl, decide sulla possibilità di rilasciare o meno il nuovo certificato/attestato di convalida per il Sistema di Gestione dell'Organizzazione con i codici NACE pertinenti al campo di applicazione del SGA aziendale. Successivamente l'Organizzazione potrà inviare il nuovo certificato/attestato di convalida all'Organismo Nazionale Competente (Comitato Ecolabel-EcoAudit - Sezione Emas Italia) per il mantenimento della registrazione EMAS.

Le Organizzazione devono comunque svolgere gli Audit di Sorveglianza anche in pendenza della Registrazione EMAS rilasciata dal Comitato Ecolabel-EcoAudit - Sezione Emas Italia.

Si precisa infine che in assenza di qualsiasi richiesta di rinvio della data dell'Audit di Sorveglianza con motivate valide giustificazioni ed in assenza di qualsiasi risposta alla pianificazione trasmessa, non potendo SI CERT ITALY srl effettuare l'attività di Audit, non è possibile eseguire le relative attività di rilascio del nuovo certificato/attestato di convalida; se l'Audit è effettuato entro i 3 mesi dalla data prevista, la tempistica/durata dell'audit è pari a quella prevista per l'audit di sorveglianza; se l'Audit è effettuato oltre i 3 mesi dalla data prevista, la tempistica/durata dell'audit è pari a quella prevista per l'audit di Rinnovo, con conseguente aumento dei costi. SI CERT ITALY srl non si ritiene responsabile di eventuali problemi che l'Organizzazione dovesse incontrare in seguito all'esecuzione degli Audit di Sorveglianza in disaccordo con le tempistiche allo scopo previste, in particolare in caso di slittamento degli stessi.

6.4. AUDIT DI RINNOVO

Al termine del periodo di validità del contratto, (...) in presenza di accordo contrattuale tra l'organizzazione richiedente e Si Cert per un ulteriore ciclo di pari durata, è eseguito di un Audit di Rinnovo effettuato con modalità analoghe a quelle dell'audit di Stage 2 dell'Audit Iniziale.

Al fine di potere garantire la continuità (...), l'iter di rinnovo deve concludersi entro la scadenza di validità del ciclo contrattuale ed in ogni caso con congruo anticipo rispetto alla scadenza dello stesso, in modo da disporre del tempo necessario per la gestione di eventuali non conformità e delle operazioni di riesame dei documenti ai fini della nuova delibera del certificato/attestato di convalida. Almeno 40 giorni prima dell'esecuzione della Audit di Rinnovo (...), SI CERT ITALY srl invia all'Organizzazione specifica comunicazione in modo da indicare il GA incaricato e poter concordare la data precisa di esecuzione dell'audit, oltre a richiedere conferma o aggiornamento dati tramite la richiesta di compilazione del modulo di aggiornamento dati. Tra i dati richiesti vi sono almeno i seguenti:

- modifiche sostanziali al Sistema di Gestione aziendale e/o allo scopo di certificazione/attestazione e/o all'organizzazione e/o sedi/siti;
- dimensioni in forza lavoro, turni di lavoro, fatturato;
- eventuale elenco siti operativi esterni ove l'Organizzazione eroga il proprio servizio (ad esempio: cantieri per settore IAF 28, centri di cottura o somministrazione pasti per settore IAF 30 o siti dove sono eseguite attività di pulizia per il settore IAF 35);
- eventuale elenco delle commesse eseguite (sia chiuse, sia in corso) nell'ultimo triennio ricadenti nel campo di applicazione della certificazione/attestazione per poter pianificare le attività dell'Audit di Sorveglianza.

Nel caso non si dovessero riscontrare variazioni rispetto ai dati forniti dall'Organizzazione per il precedente ciclo contrattuale, restano valide le condizioni economiche dell'offerta originaria.

Caso contrario, SI CERT ITALY srl emette apposita offerta economica per il successivo ciclo contrattuale, che è calcolata con i dati in possesso di SI CERT ITALY srl al momento dell'emissione della stessa (per i dettagli vedi "Regolamento Certificazione - Requisiti Generali").

In quest'ultimo caso, per l'Audit di Rinnovo potrebbe essere necessario un Audit S1 aggiuntivo, nel caso si siano verificate modifiche significative al Sistema di Gestione dell'Organizzazione o di altro tipo (per esempio cambiamenti nella legislazione).

L'Audit di Rinnovo ha durata pari a quella comunicata in fase di offerta e/o nelle comunicazioni successive, salvo variazioni collegate alle dimensioni dell'Organizzazione, dal momento che le tempistiche sono calcolate sulle dimensioni effettive dell'Organizzazione al momento dell'Audit.

L'Audit di Rinnovo è eseguito secondo la pianificazione in precedenza comunicata all'Organizzazione, che tiene conto della necessità di verificare la risoluzione delle NC minori rilevate durante l'Audit precedente e l'efficacia delle relative azioni correttive, a cui si aggiunge la verifica degli elementi necessari per il rinnovo (...) secondo il piano già in possesso dell'Organizzazione.

L'Audit di Rinnovo ha anche lo scopo di confermare la continua conformità ed efficacia del Sistema di Gestione dell'Organizzazione nel suo complesso, e la sua continua pertinenza ed applicabilità al campo di applicazione della certificazione/attestazione.

A conclusione dell'Audit, il GA predispone il Rapporto di Audit che consegna al Rappresentante dell'Organizzazione con indicazioni delle risultanze e delle eventuali azioni da attuare per il prosieguo dell'iter di certificazione/attestazione di convalida.

Chiusa la documentazione di audit da parte del GA, la pratica è sottoposta all'analisi della Funzione Deliberante che, sotto l'esclusiva responsabilità di SI CERT ITALY srl, decide sulla possibilità di rilasciare o meno il certificato/attestato di convalida con i codici NACE pertinenti al campo di applicazione del SGA aziendale, in accordo con quanto previsto nel "Regolamento Certificazione – Requisiti Generali", soltanto dopo che eventuali NC (maggiori o minori) siano gestite correttamente (vedi § 7 "Classificazione e gestione dei rilievi") ed in seguito alla comunicazione/conferma all'Organizzazione dell'accettazione dei contenuti riportati sui documenti di Audit da parte della Direzione Tecnica o suo incaricato. Successivamente l'Organizzazione potrà inviare il nuovo certificato/attestato di convalida all'Organismo Nazionale Competente (Comitato Ecolabel-EcoAudit - Sezione Emas Italia) per il mantenimento della registrazione EMAS.

L'Audit di Rinnovo può essere eseguito anche oltre la data di scadenza di validità del contratto, entro 6 mesi massimo oltre tale data, (...).

Qualora non sia possibile eseguire l'Audit di Rinnovo o non sia possibile verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive relative ad ogni eventuale NC maggiore entro i tempi previsti, allora non sarà possibile eseguire le relative attività di rilascio del nuovo certificato/attestato di convalida.

Se entro 6 mesi l'Organizzazione completa le attività relative all'Audit di Rinnovo, allora è possibile rilasciare l'attestato di convalida, altrimenti si deve effettuare un nuovo Audit Iniziale completo (audit di Stage 1 + audit di Stage 2).

Scaduto il periodo di validità dell'attestato di convalida e del contratto che disciplina le attività di verifica di sorveglianza del SGA aziendale rispetto ai requisiti del Regolamento CE n. 1221/2009 ovvero del Regolamento UE n. 1505/2017 e del Regolamento UE n. 2026/2018, le Organizzazioni che non abbiano provveduto al rinnovo perdono il diritto a presentare la propria Dichiarazione Ambientale all'Organismo competente per il rinnovo della Registrazione EMAS ed all'utilizzo dell'attestato EMAS e dei marchi relativi.

L'Audit di Rinnovo ha lo scopo di confermare la continua conformità ed efficacia del Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione nel suo complesso, e la sua continua pertinenza ed applicabilità al campo di applicazione.

SI CERT ITALY srl non si ritiene responsabile di eventuali problemi che l'Organizzazione dovesse incontrare in seguito all'esecuzione degli Audit di Rinnovo in disaccordo con le tempistiche allo scopo previste, in particolare in caso di slittamento degli stessi.

6.5. AUDIT PER ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ATTESTATO DI CONVALIDA

In seguito di richiesta di estensione del campo di applicazione e relativi codici NACE pervenuta da un'Organizzazione, SI CERT ITALY srl provvede a riesaminare quanto inviato dalla stessa, e stabilire quindi le attività di Audit necessarie per stabilire se l'estensione possa essere o meno concessa.

In caso di esito positivo, SI CERT ITALY srl emette una specifica offerta economica per l'effettuazione di tale Audit.

Questo tipo di Audit può essere eseguito anche contestualmente all'Audit di Sorveglianza o di Rinnovo. In tal caso, SI CERT ITALY srl, se ritenuto necessario, riformula l'offerta economica in funzione delle eventuali attività/tempi aggiuntivi necessari per eseguire tale Audit.

Le modalità di gestione di tale Audit di Estensione sono le stesse delle altre tipologie di Audit, ai quali si rimanda per i relativi dettagli operativi.

Ad esito positivo della fase di riesame della documentazione di Audit e di decisione della estensione della certificazione/attestazione a cura della Funzione Deliberante e secondo le medesime modalità dell'Audit di Iniziale o di Rinnovo, è emesso il nuovo Certificato/Attestato di convalida con i codici NACE pertinenti al campo di applicazione del SGA aziendale.

6.6. AUDIT SUPPLEMENTARI

Oltre a quanto sopra indicato sono previsti e, all'occorrenza, eseguiti anche gli Audit di seguito descritti.

In particolare, SI CERT ITALY srl si riserva di effettuare Audit Supplementari non previsti nel Programma delle Sorveglianze nei casi di:

- Non Conformità per le quali il GA ritenga necessaria la verifica della correzione sul campo;
- modifiche significative dell'Organizzazione stessa oppure al campo di applicazione del SGA;
- segnalazioni negative sulla stessa Organizzazione oppure su quanto oggetto del campo di applicazione;
- scadenza del periodo di sospensione;
- mancata delibera per il rilascio dell'attestato di convalida della Dichiarazione Ambientale da parte della Funzione Deliberante;
- variazioni della norma di riferimento, delle prescrizioni degli Organismi di Accreditamento, del presente Regolamento, qualora tali variazioni non possano essere verificate durante un'attività di Audit già inserita nel piano Programma delle Sorveglianze (attività Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo);
- altre circostanze ritenute che abbiano influenza negativa sull'attestazione (incluse segnalazioni derivanti dal Mercato, Terze Parti e valutazione di informazioni di pubblico dominio); in questo caso, gli Audit Supplementari possono avvenire con breve preavviso o senza preavviso (vedi paragrafo 6.7. "Audit con Breve Preavviso").

Qualora l'Audit Supplementare sia effettuato per la verifica dell'efficacia del trattamento delle Non Conformità Maggiori ed abbia esito negativo, l'attestazione di convalida sarà sospesa fino a che non sia stata valutata l'efficacia del nuovo trattamento, e comunque

per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali la Sospensione si trasformerà in Revoca.

Infine, possono essere effettuati Audit su richiesta di ACCREDIA allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da SI CERT ITALY srl siano conformi alle norme ed ai Regolamenti di riferimento. Tali Audit fanno parte della Attività di Market Surveillance esercitata da ACCREDIA e per i quali si rimanda al successivo paragrafo 6.8 "Audit di market surveillance".

Tali tipologie di Audit sono condotte con gli stessi criteri delle altre attività di Audit e non sono sostitutive degli Audit di Sorveglianza o di Rinnovo. Infine, a seconda della tipologia di Audit, essi sono a carico di SI CERT ITALY srl oppure dell'Organizzazione in accordo al Tariffario in vigore al momento dell'Audit.

6.7. AUDIT CON BREVE PREAVVISO

In caso di necessità, SI CERT ITALY srl può eseguire Audit con Breve Preavviso verso Organizzazioni già in possesso di certificazione/attestazione di convalida, ad esempio per indagare su reclami ricevuti, in seguito a modifiche, o come azione conseguente ad eventuali sospensioni del certificato/attestato di convalida. Nel caso in cui siano decise attività di Audit con Breve Preavviso, **l'Organizzazione non può ricusare il GA** incaricato.

Pertanto, SI CERT ITALY srl si impegna a selezionare con particolare cura i componenti del GA. Quest'Audit è addebitato secondo quanto indicato in offerta per le attività supplementari.

La mancata accettazione da parte dell'Organizzazione dell'esecuzione dell'Audit con Breve Preavviso comporta prima la sospensione e successivamente la revoca del certificato/attestato di convalida.

Inoltre, essendo SI CERT ITALY srl un Organismo (Verificatore) accreditato, è sottoposto ad Audit da parte di ACCREDIA, che può espletarsi anche presso le sedi delle Organizzazioni in possesso di attestazione/certificazione di convalida rilasciata da SI CERT ITALY srl. In particolare, possono essere disposte da ACCREDIA, Audit Supplementari e/o Straordinari a seguito dell'identificazione di situazioni critiche, sia direttamente da parte di ACCREDIA, sia a fronte di segnalazioni e/o reclami scritti e oggettivamente motivati, pervenuti ad ACCREDIA, o di situazioni inadeguate delle quali ACCREDIA viene a conoscenza. A tali Audit si applica un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi. I costi degli Audit straordinari non sono a carico dell'Organizzazione, ma addebitati a SI CERT ITALY srl, oppure sono sostenuti direttamente da ACCREDIA.

Altri metodi di controllo sono adottati da ACCREDIA per verificare l'operatività di SI CERT ITALY srl (vedi paragrafo successivo).

6.8. AUDIT DI MARKET SURVEILLANCE

Essendo SI CERT ITALY srl un Organismo (Verificatore) accreditato, è sottoposto ad Audit da parte di ACCREDIA, che può espletarsi anche presso le sedi delle Organizzazioni in possesso di certificazione/attestazione di convalida rilasciata da SI CERT ITALY srl. In particolare, possono essere disposti da ACCREDIA, Audit denominati di "Market Surveillance" presso l'Organizzazione, condotte direttamente da Personale incaricato da ACCREDIA e non da SI CERT ITALY srl. L'Audit si svolge con l'aiuto di un questionario (riportato in allegato al documento IAF ID 04) e alla presenza del Personale dell'Organizzazione (usualmente il solo Responsabile del Sistema di Gestione) e di Personale di SI CERT ITALY srl (se possibile con la partecipazione di un componente del GA che ha condotto l'Audit più recente).

L'Organizzazione oggetto dell'attività di Audit di "Market Surveillance" è scelta direttamente da ACCREDIA, in base ad alcuni fattori di rischio (es: campo di applicazione del sistema di gestione aziendale, dimensioni dell'Organizzazione, GA).

I costi di tale Audit non sono carico dell'Organizzazione, ma addebitati a SI CERT ITALY srl. Nel caso in cui l'Organizzazione rifiuti di effettuare tale l'Audit, SI CERT ITALY srl deve intraprendere l'iter si revoca dell'attestato/certificato di convalida.

6.9. AUDIT DA REMOTO

In caso di eventi eccezionali o casi particolari al di fuori del controllo dell'Organizzazione e di SI CERT ITALY srl, quali ad esempio: calamità naturali, pandemie, sommosse, terrorismo, ecc., SI CERT ITALY srl può decidere di eseguire Audit parziali o totali da remoto. Per questi Audit, eseguiti in conformità ai pertinenti documenti IAF ed alle direttive di ACCREDIA, le modalità sono di volta in volta concordate e gestite in collaborazione con le Organizzazioni che siano in grado di sostenere l'Audit da Remoto.

In via del tutto eccezionale, possono essere eseguiti Audit da Remoto anche per nuove attestazioni, inviando richiesta di deroga al Comitato EMAS. Laddove concessa la possibilità di effettuare da remoto l'Audit Iniziale, è assunta da subito la possibilità della

decisione per il rilascio dell'attestato di convalida, a cui deve far seguito una necessaria un'attività di follow up da eseguirsi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dell'Audit da Remoto. I tempi aggiuntivi del follow up sono computati a parte, secondo il Tariffario in vigore al momento dell'Audit.

Per gli Audit di Sorveglianza e Rinnovo, fatto salvo quanto disposto per il settore IAF 28, vista la conoscenza e la valutazione pregressa dell'Organizzazione, è possibile effettuare l'Audit completamente da remoto con un focus sui processi gestionali ed un campionamento documentale delle attività, rimandando al successivo Audit, la verifica on site dei processi realizzativi.

Infine, SI CERT ITALY srl si riserva la possibilità di effettuare parte dell'Audit da remoto in accordo ai documenti IAF ed ACCREDIA, anche laddove non sussistano le succitate condizioni eccezionali o casi particolari. In tal caso SI Cert definisce le specifiche modalità da utilizzare in relazione a: schema di riferimento, settore IAF/codice NACE e tipologia di audit (vedi anche PG Gestione Attività di Valutazione da Remoto).

Ciò premesso, oltre a quanto sopra riportato, affinché si possa effettuare un Audit da Remoto, è necessario che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- disponibilità dell'Organizzazione ad effettuare l'Audit da Remoto e dei Responsabili Interessati, con sottoscrizione di informativa al trattamento dei dati;
- disponibilità di adeguate dotazioni informatiche da parte dell'Organizzazione (PC con possibilità di connessione audio-visiva, buona connessione per la trasmissione dati sia in download, sia in upload) (ب);
- condivisione della piattaforma informatica da utilizzare per il collegamento da remoto e possibilità di creare più riunioni virtuali e di condividere schemi e documenti.

6.10. SUBENTRO AD ALTRO ENTE

Qualora un'Organizzazione in possesso di attestato di convalida emesso da altro Organismo (Verificatore) di Certificazione presenti una richiesta di subentro (trasfert) a SI CERT ITALY srl, questi provvede ad applicare i criteri riportati nelle linee guida applicative EA/IAF. In pratica SI CERT ITALY srl provvede a:

- informarsi delle motivazioni che hanno portato alla richiesta da parte dell'Organizzazione,
- verificare l'accreditamento e lo stato di validità dell'accreditamento dell'Organismo (Verificatore) di Certificazione che ha rilasciato l'attestato di convalida;
- verificare la validità dell'attestato di convalida in base anche allo scopo, ai siti produttivi ed alle precedenti attività di Audit condotte dal precedente Organismo (Verificatore) di Certificazione;
- verificare e riesaminare i documenti delle precedenti attività di Audit erogate dal precedente Organismo (Verificatore) e sostenute dall'Organizzazione (registrazioni di tutti gli Audit dell'ultimo triennio e dell'eventuale analisi documentale eseguita); in caso di mancanza di tale documentazione, si deve prevedere iter per nuovo rilascio dell'attestato di convalida;
- verificare e riesaminare eventuali reclami ricevuti dall'Organizzazione e le relative azioni intraprese;
- verificare e riesaminare eventuali richieste da parte di Pubbliche Amministrazioni o verbali/sanzioni per sopralluoghi di Organi di Controllo;
- verificare l'assenza di pendenze e contenziosi legali.

In seguito alla verifica della completezza ed adeguatezza della documentazione acquisita (pre-transfer review), SI CERT ITALY srl emette la propria proposta economica che invia all'Organizzazione unitamente al Regolamento Certificazione ed al modulo per la domanda da sottoscrivere a cura del Legale Rappresentante dell'Organizzazione.

A seguito ricezione dell'avvenuta accettazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali da parte dell'Organizzazione, SI CERT ITALY srl provvede a pianificare le attività di Audit da svolgere. Nello specifico si sottolinea che:

- l'Audit in campo in fase di trasferimento del certificato/attestato (pre-transfer visit) è obbligatorio se dall'esame documentale (pre-transfer review) emerge la necessità, ad esempio in caso di NC maggiori non chiuse (il pre-transfer visit non si configura come Audit);
- l'attività di trasferimento di un certificato/attestato non può coincidere con un Audit di Sorveglianza o Rinnovo, per cui è necessario prima completare l'attività di transfer (esame documentale + eventuale pre-transfer visit), e solo dopo può essere svolto l'Audit di Sorveglianza o Rinnovo;

- dopo l'attività di transfer (esame documentale + eventuale pre-transfer visit), segue una normale attività di decisione per il rilascio della certificazione/attestazione di convalida, svolta da Personale indipendente da chi ha svolto l'esame documentale e l'eventuale pre-transfer visit.

Nel caso in cui la richiesta di subentro provenga da un'Organizzazione il cui certificato/attestato di convalida è stato rilasciato da un Organismo (Verificatore) di Certificazione il cui accreditamento è sospeso o revocato, o che abbia comunque cessato di operare, il certificato/attestato può essere trasferito entro un periodo massimo di 6 mesi o entro la scadenza della certificazione/attestazione di convalida se precedente, e comunque sempre con l'effettuazione di un Audit in campo. In questi casi deve essere sempre informato ACCREDIA prima del trasferimento. Oltre i 6 mesi, si deve gestire la pratica come nuova certificazione/attestazione (Audit S1 + Audit S2).

I rapporti contrattuali tra SI CERT ITALY srl e l'Organizzazione che ha richiesto il subentro della certificazione/attestazione di convalida sono gestiti secondo quanto riportato nel Regolamento Certificazione.

7. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE RILIEVI

Durante l'esecuzione degli Audit possono essere riscontrati i seguenti rilievi

7.1. *NON CONFORMITÀ MAGGIORI*

Sono tutte quelle anomalie che scaturiscono da un mancato soddisfacimento, completo o parziale, di un requisito della norma (assoluta mancanza della documentazione e/o non applicazione) oppure di un requisito legislativo o di un requisito contrattuale, riscontrate con evidenze oggettive, che influiscono in modo significativo sulla conformità del Sistema di Gestione Ambientale e sulla Dichiarazione Ambientale, cioè che impediscono in modo costante e continuativo la sistematica e corretta applicazione della parte di Sistema risultata carente, ma soprattutto che non permettano il soddisfacimento dei requisiti relativi al prodotto/processo/servizio, siano tecnici sia legali.

L'Organizzazione deve provvedere quindi a definire le modalità di correzione di tali NC maggiori e le azioni intraprese come azioni correttive per eliminare le cause che le hanno determinato con le relative tempistiche, compilando la modulistica prevista. In particolare, il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione è al massimo di 10 giorni lavorativi. Infine, l'Organizzazione deve inoltrare secondo le modalità e tempistiche concordate con il RGA al termine dell'Audit, tutta la documentazione necessaria attestante l'avvenuto trattamento delle NC e l'efficacia delle azioni correttive attuate. Il termine entro cui chiudere le NC maggiori è al massimo di 3 mesi.

Le NC maggiori riscontrate durante l'Audit Iniziale di prima attestazione determinano la mancata presentazione del fascicolo dell'Organizzazione alla Funzione Deliberante fintanto che queste non sono risolte, mentre, per quelle riscontrate in fase di Audit di Sorveglianza se, scaduto il termine di 3 mesi per la loro risoluzione, queste non sono chiuse, scatta la sospensione (...) per 6 mesi, oppure, nel caso le NC maggiori siano chiuse prima, fino al momento della loro effettiva chiusura. Trascorsi inutilmente i 6 mesi, si procede con la revoca.

L'attività per la verifica della risoluzione (correzione) delle NC maggiori può avvenire:

- su base documentale,
- mediante apposito Audit Supplementare che è effettuato alle condizioni economiche riportate in Offerta.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC maggiori su base documentale, il RGA valuta la documentazione inviata dall'Organizzazione per dimostrare la completa correzione delle NC maggiori e, nel caso non fosse ritenuta soddisfacente, il RGA provvede alla richiesta di integrazioni all'Organizzazione. Solo alla ricezione di documentazione ritenuta soddisfacente che dia piena confidenza della correzione delle NC maggiori, il RGA provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività e all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI Cert che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi all'Organizzazione.

Per l'attività di verifica della correzione delle NC maggiori mediante Audit Supplementare, SI CERT ITALY provvede ad eseguire l'Audit secondo quanto indicato dal GA nei propri documenti e concordato con l'Organizzazione al termine dell'Audit (ad esempio: Audit limitato alle sole NC maggiori o Audit su tutti i requisiti del Sistema di Gestione Ambientale) ed alle condizioni economiche riportate in Offerta.

7.2. NON CONFORMITÀ MINORI

Sono tutte quelle anomalie riscontrate con evidenze oggettive che influiscono in modo non significativo sulla conformità del Sistema di Gestione Ambientale e che non inficiano il prosieguo dell'iter di attestazione/certificazione e/o il mantenimento della stessa. Tali anomalie, che generalmente sono casuali, non ripetitive e non strutturali, non impediscono la sistematica e corretta applicazione della parte di sistema risultata carente.

Per le NC minori riscontrate durante le attività di Audit, il RGA al termine dell'Audit concorda con l'Organizzazione la tempistica e la modalità per la correzione delle stesse. L'Organizzazione deve provvedere quindi a definire le modalità di correzione di tali NC minori e le azioni intraprese come azioni correttive per eliminare le cause che le hanno determinato con le relative tempistiche, compilando la modulistica prevista. In particolare, il termine entro cui presentare la proposta di risoluzione delle stesse è al massimo di 30 giorni solari. Il termine entro cui chiudere le NC minori è al massimo di 3 mesi.

La verifica della correzione delle NC minori può avvenire:

- tramite accettazione della proposta di risoluzione da parte del RGA e quindi verifica della effettiva attuazione ed efficacia durante il successivo Audit di Sorveglianza,
- mediante apposito Audit Supplementare, nel caso durante gli Audit dovessero essere rilevate un numero elevato di NC minori.

Per la verifica della correzione delle NC minori tramite la sola proposta di risoluzione, il RGA valuta la/le proposta/e di correzione inviata/e dall'Organizzazione e, nel non fosse/fossero ritenuta/e soddisfacente/i, il RGA provvede alla richiesta di integrazioni all'Organizzazione. Solo alla ricezione di proposta/e di correzione ritenuta/e soddisfacente/i, il RGA provvede al completamento delle apposite sezioni dei documenti utilizzati per questa attività e all'inoltro degli stessi alla Direzione Tecnica di SI Cert che, dopo averli verificati ed averne accettato i contenuti, provvede all'invio degli stessi all'Organizzazione.

Durante il successivo Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo, il GA provvede a verificare l'effettiva chiusura delle NC minori. Nel caso queste non siano state trattate o chiuse efficacemente, sono rilanciate aumentandole di peso (NC maggiore), mentre nel caso in cui siano parzialmente chiuse o non efficacemente chiuse, sono rilanciate con lo stesso peso.

Per la verifica della correzione delle NC minori mediante Audit supplementare, SI Cert provvede ad eseguire l'Audit secondo quanto indicato dal GA nei propri documenti e concordato con l'Organizzazione al termine dell'Audit (ad esempio Audit limitato alle sole NC minori o Audit su tutti i requisiti del Sistema di Gestione) ed alle condizioni economiche riportate in Offerta.

Nel caso queste non siano state trattate o chiuse efficacemente, sono rilanciate aumentandole di peso (NC maggiore), mentre nel caso in cui siano parzialmente chiuse o non efficacemente chiuse, sono rilanciate con lo stesso peso.

7.3. RACCOMANDAZIONI

Sono quei rilievi che non possono essere considerati NC minori, ma che possono dare un apporto migliorativo all'efficacia del Sistema di Gestione implementato dall'Organizzazione e alla sua capacità di soddisfare in modo efficace ed efficiente i requisiti generali della norma.

L'Organizzazione non ha l'obbligo di recepire le raccomandazioni formulate dal GA, ma deve dare evidenza, tramite un riesame delle stesse in forma documentata ed entro breve termine dalla fine dell'Audit (massimo 1 mese), di averle analizzate. Nel caso in cui non dovesse ritenere necessario recepire le raccomandazioni, l'Organizzazione, nella registrazione del riesame delle stesse, deve spiegare i motivi di tale decisione. Durante il successivo Audit di Sorveglianza e/o Rinnovo, il GA provvede a verificare l'effettiva analisi delle raccomandazioni. Per quelle raccomandazioni che l'Organizzazione ha recepito, il GA provvede a verificare l'effettiva applicazione della decisione intrapresa. Nel caso in cui questa non sia stata applicata o chiusa, la raccomandazione è riproposta elevandola di grado (NC minore). Nel caso in cui sia parzialmente applicata e/o chiusa la raccomandazione è riproposta con lo stesso peso.

8. EMISSIONE E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO/ATTESTATO

L'attestato di convalida (...) è emesso a fronte del completamento, con esito positivo, dell'Audit Iniziale. Conformemente a quanto riportato nel Regolamento CE n. 1221/2009 e s.m.i., il SGA dell'organizzazione è sottoposto (...) a degli Audit di Sorveglianza periodici, oltre ad una completa rivalutazione (Audit di Rinnovo), entro il termine della scadenza di validità del ciclo contrattuale (...),

nel caso l'Organizzazione intenda rinnovare con SI CERT ITALY srl (...) per un ulteriore ciclo di pari durata, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Certificazione in materia di recesso contrattuale.

(...) Gli Audit di Sorveglianza, se non sussistono particolari problematiche di attuazione del Sistema di Gestione Ambientale, hanno cadenza annuale (la frequenza della cadenza è confermata nel Rapporto di Audit). In caso contrario è comunicato formalmente all'Organizzazione la cadenza degli stessi.

(...)

L'emissione dell'attestato di convalida (conforme all'Allegato VII del Regolamento (CE) n. 1221/2009) è consentita solo dopo che SI Cert Italy S.r.l. abbia conseguito l'accreditamento per lo schema EMAS, come da Certificato di Accredimento rilasciato da ACCREDIA.

In dettaglio l'emissione dell'attestato di convalida è consentita solo per i codici NACE per i quali SI Cert Italy Srl possiede l'abilitazione in funzione dell'accreditamento conseguito per lo schema EMAS e come indicato all'interno del Certificato di Accredimento rilasciato da ACCREDIA.

Si ricorda, inoltre, che non possono essere emessi attestati in riferimento a codici NACE per i quali SI Cert Italy Srl non possiede ancora l'abilitazione.

Infine, si ricorda che non è possibile utilizzare l'attestato di convalida come comunicazione a sé stante destinata al pubblico se non accompagnata dalla "Dichiarazione Ambientale" dell'azienda riportante il timbro di convalida del verificatore ambientale, apposto su tutte le pagine del documento (vedi esempio sotto riportato).



Nel caso in cui un'organizzazione richieda l'estensione del campo di applicazione del proprio SGA che faccia riferimento ad ulteriori codici NACE per i quali SI Cert non risulti abilitato, le attività di audit per tale estensione vanno sempre gestite con audit in accompagnamento da parte di ACCREDIA.

Per poter dare seguito all'emissione dell'attestato di convalida della nuova "Dichiarazione Ambientale" predisposta dall'azienda contenente l'estensione del campo di applicazione del SGA, si deve sempre attendere la delibera del comitato di ACCREDIA, che permette di poter chiudere le attività di estensione dei codici NACE e l'emissione del nuovo attestato di convalida dell'organizzazione. **Si precisa che la non effettuazione dell'Audit di Sorveglianza o Supplementari entro la data prevista (...), per contingenze dell'Organizzazione non comunicate a SI CERT ITALY srl al fine di concordare i successivi step da seguire, determina l'immediata sospensione e l'attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.**

Allo stesso modo, si precisa che la non effettuazione dell'Audit di Rinnovo entro la data prevista (...) che nello specifico corrisponde anche con la data di scadenza ciclo, per contingenze dell'Organizzazione non comunicate a SI CERT ITALY srl al fine di concordare i successivi step da seguire, determina l'immediata revoca e l'attivazione della procedura legale per il recupero del credito vantato.

9. EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI

Il presente paragrafo specifica alcuni elementi aggiuntivi in riferimento a quanto contenuto nel “Regolamento Certificazione - Requisiti Generali”.

9.1. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE IN FASE DI OFFERTA

Oltre a quanto già indicato nel “Regolamento Certificazione - Requisiti Generali”, le Organizzazioni devono fornire informazioni su:

- ☐ descrizione dello scopo/campo di applicazione del Sistema di Gestione;
- ☐ sedi (numero, dimensioni in forza lavoro) ed attività oggetto di certificazione/attestazione;
- ☐ siti operativi esterni ove l’Organizzazione realizza le proprie attività;
- ☐ identificazione di eventuali esclusioni di requisiti normativi e relative motivazioni;
- ☐ settori merceologici di riferimento (codifica NACE di riferimento);
- ☐ turni di lavoro;
- ☐ eventuale Consulente/Società di Consulenza utilizzato/a per l’implementazione del Sistema di Gestione;
- ☐ informazioni sui processi affidati all’esterno che hanno influenza sull’ambiente e/o sul Sistema di Gestione;
- ☐ attestazione/certificazione/i richiesta/e e/o esistente/i ed eventuale possibilità di Audit integrato su più schemi (laddove possibile);
- ☐ in caso di Sistemi di Gestione Integrati, livello di integrazione dei Sistemi stessi per gli schemi oggetto di attestazione/certificazione;
- ☐ informazioni di dettaglio (aspetti ambientali significativi, obblighi legislativi di pertinenza, incidenti accaduti, ecc.).

Le indicazioni devono inoltre fornire precise informazioni sull’estensione dei siti produttivi ed aree coperte dal Sistema di Gestione.

In seguito alla richiesta di offerta, SI CERT ITALY srl emette l’offerta economica diversa a seconda dei casi, che invia all’Organizzazione; al riguardo, la casistica è la seguente:

1. L’Organizzazione richiedente non possiede un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo ISO 14001 (oppure lo possiede, ma rilasciato da un Organismo di Certificazione non accreditato) e richiede solo la verifica EMAS e la convalida della Dichiarazione Ambientale: l’offerta in tal caso è relativa alle attività di Audit Iniziale completo;
2. L’Organizzazione richiede congiuntamente una prima certificazione ISO 14001 e una prima verifica EMAS e convalida della Dichiarazione Ambientale: l’offerta in tal caso è relativa alle attività di Audit Iniziale completo per la verifica congiunta della conformità ai due Schemi + Audit di Convalida per la Dichiarazione Ambientale;
3. L’Organizzazione richiedente possiede già un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo ISO 14001 rilasciato da un Organismo di Certificazione accreditato; in tal caso si possono configurare 3 situazioni distinte che conducono alla formulazione di un’offerta con l’applicazione di riduzioni dei tempi di audit in funzione dell’accreditamento posseduto dall’organismo di certificazione, in particolare:
 - riduzione del 90% per aziende certificate ISO 14001 con SI Cert Italy,
 - riduzione del 85% per aziende certificate ISO 14001 con Accredimento ACCREDIA,
 - riduzione del 75% per aziende certificate ISO 14001 con Accredimento firmatari MLA,a cui si aggiungono i tempi dell’attività di Audit di Convalida per la Dichiarazione Ambientale.

In ciascuno dei casi l’offerta indica i costi degli Audit per l’intero programma pluriennale di Audit. Nel caso di verifiche su Organizzazioni dotate di certificazione secondo ISO 14001, SI CERT ITALY srl tiene conto del programma di Audit per lo schema ISO 14001 in modo da combinare, se possibile, gli Audit previsti per lo schema EMAS con quelli già previsti per la ISO 14001. L’offerta non comprende i costi relativi ad eventuali pre-Audit facoltativi e ad eventuali Audit Straordinari che dovessero rendersi necessari al fine di raggiungere il positivo completamento/mantenimento dei requisiti previsti.

9.2. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

L’Organizzazione registrata EMAS è tenuta a comunicare a SI CERT ITALY srl ogni modifica relativa a proprietà, stato legale, principali responsabilità, indirizzi/sedi, aspetti significativi del Sistema di Gestione Ambientale e/o dei processi compresi nel campo di applicazione della Dichiarazione Ambientale.

A tale riguardo, se l’Organizzazione prevede di attuare modifiche sostanziali (definite come da art. 8 del Regolamento EMAS), essa è tenuta ad effettuare preliminarmente un’analisi ambientale di tali modifiche ed a rivedere ed aggiornare la Dichiarazione Ambientale, trasmettendola a SI CERT ITALY srl, che entro 6 mesi ha diritto di effettuare un Audit Supplementare per la verifica delle modifiche

previste. Le modifiche di carattere minore, invece, sono esaminate dal RGA incaricato per il primo Audit successivo alle modifiche stesse.

9.3. RESPONSABILITÀ DEL COMITATO ECOLABEL-ECOAUDIT

Spetta al Comitato Ecolabel-EcoAudit ogni decisione in merito al rifiuto, sospensione e cancellazione della registrazione EMAS. Le sue decisioni sono comunicate all'Organizzazione coinvolta ed a SI CERT ITALY srl. Esse determinano al tempo stesso la facoltà o meno da parte dell'Organizzazione di utilizzare sia la registrazione EMAS, sia l'attestato di convalida emesso da SI CERT ITALY srl ed il Marchio relativo.

SI CERT ITALY srl, in modo autonomo rispetto Comitato Ecolabel-EcoAudit competente, conserva il diritto di sospendere e ritirare la convalida nei seguenti casi:

- ☐ persistenti violazioni del Regolamento EMAS o dei requisiti aggiuntivi SI CERT ITALY srl;
- ☐ uso scorretto del Marchio SI CERT ITALY srl e/o del relativo logo EMAS indicato all'All. V del Regolamento EMAS;
- ☐ mancato rispetto degli obblighi contrattuali verso SI CERT ITALY srl;
- ☐ mancanza, in caso di grave infrazione di una legge ambientale, di adeguate e tempestive contromisure;
- ☐ non conformità maggiori nel corso di un Audit di Sorveglianza, quando il GA proponga la sospensione immediata della certificazione/attestazione;
- ☐ persistenza di una non conformità già segnalata in precedenza ed accertata a seguito di ulteriore Audit;
- ☐ mancata attuazione da parte dell'Organizzazione delle azioni correttive richieste entro il tempo prestabilito;
- ☐ sussistenza di gravi carenze inerenti al Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione sulla base di reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive anche non derivanti da Audit;
- ☐ rifiuto da parte dell'Organizzazione di effettuare gli Audit di Sorveglianza all'interno dei termini temporali previsti, oppure rifiuto di effettuare gli Audit Straordinari che SI CERT ITALY srl ritenga necessario per la valutazione di reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive di carenze emerse anche al di fuori delle attività di Audit;
- ☐ condotta da parte dell'Organizzazione tale da pregiudicare la reputazione di SI CERT ITALY srl;
- ☐ mancata notifica a SI CERT ITALY srl da parte dell'Organizzazione, dell'esistenza di procedimenti legali in corso.

SI CERT ITALY srl dà preavviso a mezzo PEC dell'avvio del provvedimento di sospensione all'Organizzazione, concedendo un congruo lasso temporale per l'eliminazione delle condizioni di sospensione: decorso tale termine, il provvedimento è ufficialmente comunicato a mezzo PEC all'Organizzazione. Tale provvedimento è anche comunicato al Comitato Ecolabel-EcoAudit, per quanto di competenza.

Ogni decisione di SI CERT ITALY srl in merito alla sospensione o ritiro della convalida è comunicata al competente Comitato Ecolabel-EcoAudit per i provvedimenti di sua pertinenza.

9.4. ULTERIORI IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE

Oltre a quanto richiesto nel Regolamento di Certificazione, l'Organizzazione che richiede l'attestato di convalida per la registrazione EMAS deve:

- ☐ Rispettare il Regolamento CE n. 1221/2009 "EMAS" e s.m.i.
- ☐ dimostrare la reale applicazione di tutti i requisiti della normativa di riferimento applicabili, dei requisiti degli Organismi di Accreditamento, nonché delle prescrizioni del presente Regolamento e di quelli in esso richiamati;
- ☐ mantenere conformi i propri prodotti/servizi a tutti i requisiti di legge applicabili: SI CERT ITALY srl ha la responsabilità di verificare a campione che l'Organizzazione conosca e sia in grado di gestire la conformità legislativa relativa al Sistema di Gestione Ambientale, mentre è l'Organizzazione l'unica responsabile del corretto svolgimento delle sue attività e dell'osservanza degli obblighi di legge connessi ai prodotti, processi e servizi forniti ed agli obblighi contrattuali;
- ☐ comunicare a SI CERT ITALY srl le situazioni di incidenti e/o emergenze ambientali e gli eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi promossi dalle Autorità Competenti in relazione ad aspetti legati al Sistema di Gestione Ambientale oggetto di verifica: in caso di incidente ambientale, l'Organizzazione deve produrre entro 10 giorni lavorativi una comunicazione diretta al Co-

mitato Ecolabel EcoAudit – Sezione EMAS Italia - e a SI CERT ITALY srl stessa, con la descrizione dell'evento occorso, ed entro 30 giorni una dichiarazione validata da SI CERT ITALY srl contenente modalità, tempi di risoluzione e provvedimenti adottati per la mitigazione degli impatti.

Si segnala il riferimento del Registro ISPRA per le Organizzazioni registrate EMAS <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/emas/elenco-organizzazioni-registrate-emas>, a cui le aziende devono riferirsi in modo autonomo.

9.5. USO DEL LOGO EMAS

Fermo restante il contenuto dell'art. 10 e delle specifiche tecniche fissate nell'allegato V del Regolamento 1221/09 "EMAS", per l'utilizzo del logo sono stabilite le seguenti condizioni:

- ☐ il logo Emas che figura nell'allegato V può essere utilizzato solo dalle organizzazioni registrate e solo finché queste sono in possesso di una valida registrazione.
- ☐ Il logo contiene sempre il numero di registrazione dell'organizzazione.
- ☐ Il logo Emas non è usato:
 - a) sui prodotti o sui loro imballaggi; né
 - b) in abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti altre attività ed altri servizi o in modo tale da poter essere confuso con i marchi di qualità ecologica assegnati ai prodotti.
- ☐ qualsiasi informazione ambientale pubblicata da un'organizzazione registrata può recare il logo Emas a condizione che tale informazione faccia riferimento all'ultima dichiarazione ambientale o a una dichiarazione ambientale aggiornata dell'organizzazione dalla quale è stata tratta e che un verificatore ambientale l'abbia convalidata dopo aver accertato che si tratta di informazioni:
 - a) precise;
 - b) dimostrate e verificabili;
 - c) pertinenti ed utilizzate in un contesto o ambito appropriato;
 - d) rappresentative della prestazione ambientale complessiva dell'organizzazione;
 - e) difficilmente soggette a interpretazioni erranee; e
 - f) significative in relazione all'impatto ambientale complessivo.

10. NOTE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Ai fini dell'approvazione del Regolamento Certificazione ("Regolamento Certificazione - Requisiti Generali" e del presente "Regolamento Certificazione - Requisiti Tecnici") e dei capitoli e paragrafi in esso contenuti, il Legale Rappresentante dell'Organizzazione può procedere a firmare, anche mediante la propria firma elettronica, la specifica parte dell'offerta economica ricevuta e, nel caso di offerta emessa dal Business Partner, del contratto, con particolare riferimento ai capitoli e paragrafi del Regolamento Certificazione indicati.